

Codice A1415C

D.D. 16 gennaio 2020, n. 1

D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.16 del 29/7/2016. Approvazione stipula convenzione con A.S.L. CITTA' di TORINO.



ATTO N. DD-A14 1

DEL 16/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.16 del 29/7/2016. Approvazione stipula convenzione con A.S.L. CITTA' di TORINO.

La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Premesso che

con la deliberazione n.39-6099 del 7/12/2017 la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti alla programmazione e all'organizzazione sanitaria.

con la successiva D.D. n. 90 del 9/2/2018 è stato approvato lo schema di convenzione-tipo, attuativa ai sensi dell'art 3 dell'Accordo quadro di cui sopra.

Considerato che

tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire a elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico e amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria.

l'ASL Città di Torino ha recepito e sottoscritto l'Accordo di cui sopra;

è opportuno stipulare con la suddetta ASL un'apposita Convenzione per la collaborazione della dipendente ing. Maria Teresa Lombardi, Dirigente responsabile della S.S. Gestione Manutenzione Martini, per l'espletamento delle attività e con impegno giornaliero specificato in Convenzione.

Assunta agli atti la nota prot. n. 3376 del 10.01.2020 con la quale l'ASL in parola ha trasmesso la deliberazione n. 1285/A.01/2019 del 19.12.2019 "Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino per la collaborazione dell'ing. Maria Teresa Lombardi ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017 nell'ambito della Direzione Sanità – Settore Politiche degli Investimenti. Durata 12 mesi dalla data di sottoscrizione" e considerato che si rende ora necessario procedere alla stipulazione della Convenzione disciplinante le modalità di prestazione della collaborazione con durata 12 (dodici) mesi.

Dato atto che la Convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle giornate prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

Considerati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
- visto l'art. 29 della L.R. 28.7.2008, n. 23;
- vista la D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017.

determina

- di provvedere, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017 e per quanto in premessa espresso, alla stipula della Convenzione con l'ASL CITTA' di TORINO volta alla collaborazione della dipendente ing. Maria Teresa Lombardi, Dirigente responsabile della S.S. Gestione Manutenzione Martini, per l'espletamento delle attività e con impegno giornaliero specificato in Convenzione;

- di stabilire che la collaborazione, della durata di 12 (dodici) mesi, dovrà essere fornita con le modalità riportate nello schema di Convenzione (allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale) e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL DIRIGENTE (A1415C - Politiche degli investimenti)

Fto Leonello Sambugaro

Allegato

**Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale
Città di Torino, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017, per la
collaborazione dell'Ing. Maria Teresa Lombardi nell'ambito della
Direzione Sanità - Settore Politiche degli Investimenti.**

Premesso che:

la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, concorrono nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, del mantenimento e recupero della salute della popolazione, anche grazie a forme di collaborazione inerenti a tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca e all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate;

la Legge Regionale n. 16 del 29.7.2016, all'articolo 16 espressamente prevede che:

- 1) per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1);
- 2) tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2);
- 3) nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo /funzionale, nell'ambito dell'Amministrazione regionale (comma 3);

la D.G.R. n. 39 – 6099 del 7.12.2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini;

l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino con Deliberazione n..... del
..... ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

la Regione Piemonte con Determinazione del Direttore Regionale Sanità n.
del ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

Tra

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità,
Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del
Direttore Regionale alla Sanità,,

ai fini della presente Convenzione domiciliato presso la sede
dell'Assessorato in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis;

e

L'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino (C.F. n. 11632570013) nella
persona del Direttore della S.C. Affari Generali, Dott.ssa Ada
MARTORANA, delegata dal Direttore Generale con deliberazione n.
1727/A.01/2018 del 13.9.2018 e ai fini della presente Convenzione
domiciliata presso la sede dell'Azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE AI SENSI DELL'ART.16
DELLA L.R. N. 16/2016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno lo specifico interesse alla
realizzazione di un progetto inerente ad attività di studio,
approfondimento e ricerca riguardante il supporto al Settore Politiche
degli Investimenti relativamente a "Collaborazione su specifiche
tematiche di competenza del Settore Politiche degli Investimenti che le
saranno assegnate".

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di avvalersi, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Politiche degli Investimenti, dell'Ing. Maria Teresa Lombardi, dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino in qualità di Ingegnere Dirigente responsabile della S.S. Gestione Manutenzione Martini.
3. L'assegnazione temporanea del Collaboratore ha la durata pari a 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione, e si svolgerà per un impegno settimanale orario sino a 24 ore presso il Settore Politiche degli Investimenti della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.
4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.
5. Per il periodo di assegnazione temporanea, il Collaboratore è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i..
6. Il Collaboratore rimarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL Città di Torino. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del dipendente all'inizio del mese successivo a quello di riferimento.

L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.
8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
10. Il Collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.
11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferita su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.
12. La Regione abilita il Collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.
13. Nell'espletamento della collaborazione, il Collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo /funzionale, nell'ambito dell'Amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal

Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.
15. Al termine della collaborazione, il Collaboratore è tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis, della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.

Il Direttore Regionale alla Sanità

.....

(firmato digitalmente)

Per l'ASL Città di Torino

Il Direttore della S.C. Affari Generali

Dott.ssa Ada MARTORANA

(firmato digitalmente)